

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'USO DEGLI ORTI COMUNALI

Il Municipio di Locarno,

richiamati gli articoli 107 cpv. 2 lett. c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, 2, 60, 93 e ss., e 112 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990 e le Norme di attuazione del PRP del Quartiere Morettina,

risolve quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

Per l'utilizzo degli orti comunali ubicati sul mappale n°. 1661 RFD nel quartiere Morettina di Locarno, fanno stato le disposizioni della presente Ordinanza municipale.

Art. 2 Definizioni e obiettivi

¹Gli orti comunali sono costituiti da superfici destinate ad essere utilizzate a scopo agricolo, per una coltivazione rispettosa dell'ambiente.

²Essi sono generalmente suddivisi in singoli appezzamenti o lotti di superficie variabile, indicativamente compresa fra 10 e 30 metri quadrati.

³Gli orti comunali sono attrezzati dal Comune con infrastrutture di base coordinate per il deposito degli attrezzi, per il compostaggio di scarti vegetali derivanti esclusivamente dagli orti e per l'alimentazione dell'acqua irrigua. Sono escluse altre strutture fisse fuori terra.

Art. 3 Competenze

¹I controlli del rispetto della presente ordinanza sono attuati dai Servizi del territorio e dalla Polizia comunale.

²I Servizi del territorio ed il servizio preposto per l'approvvigionamento idrico della Città, possono emanare delle specifiche direttive a complemento delle norme previste nella presente Ordinanza.

Art. 4¹ Assegnazione degli orti comunali

¹L'assegnazione, nella forma dell'autorizzazione d'uso, dei singoli lotti avviene attraverso la procedura del pubblico concorso, tenuto conto degli obiettivi della messa a disposizione degli orti comunali, e sarà concessa al richiedente che adempie ai seguenti requisiti d'idoneità cumulativi:

- a. è domiciliato nel Comune;
- b. intende coltivare l'orto a titolo privato senza fini di lucro;
- c. autocertifica di non disporre di un altro terreno coltivabile privato o pubblico e di non svolgere già un'attività di coltivazione su fondi appartenenti a terzi;
- d. autocertifica che nessun membro della stessa famiglia, fino al primo grado di parentela compreso, ha inoltrato la propria candidatura per l'ottenimento di un orto comunale. Nel caso in cui vi fossero,

due candidati che risultassero assegnatari, della stessa famiglia di primo grado di parentela, si procederà ad un sorteggio per scegliere a chi sarà destinato il lotto.

²L'assegnazione dei lotti, alle candidature che adempiono ai criteri citati nel presente articolo al cpv.1, sarà definita tramite pubblico sorteggio.

³Nel caso in cui il numero di candidature che rispettano i criteri d'idoneità, citati nel presente articolo al cpv.1, dovessero superare il numero dei lotti disponibili, verrà redatta una lista e gli esclusi avranno la possibilità di subentrare nel corso del quinquennio nel caso in cui si liberasse un lotto.

⁴L'attribuzione dell'appezzamento ha durata annuale e scade il 31 dicembre di ogni anno. L'autorizzazione d'uso s'intende prorogata tacitamente per un ulteriore anno in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata presentata da una delle parti con il preavviso di almeno 6 mesi.

⁵Ogni cinque anni tutti i lotti della presente Ordinanza vengono messi a pubblico concorso.

⁶Spetta al possibile beneficiario dimostrare di possedere i requisiti d'idoneità di cui al cpv.1, necessari all'ottenimento della concessione.

⁷Il Municipio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione d'uso se:

- a. il beneficiario viola le norme della presente Ordinanza o altre disposizioni di Legge;
- b. il beneficiario è in arretrato con il pagamento del corrispettivo;
- c. prevalgono motivi di interesse pubblico;
- d. i requisiti per l'autorizzazione, nel corso di quest'ultima, o durante il rinnovo non sono più adempiuti;
- e. sono state fornite informazioni inveritiere o commessi gravi abusi;
- f. l'orto non risulta coltivato o viene abbandonato per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio.

⁸Alla scadenza dell'autorizzazione d'uso, il beneficiario dovrà pulire e liberare il lotto, allontanando pure ogni sorta di vegetazione dal terreno.

Art. 5

Norme d'esercizio e obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a:

- a. rispettare la presente Ordinanza, così come le relative direttive d'applicazione;
- b. mantenere puliti e sgombri i viali d'accesso e i camminamenti interni liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi l'ambiente;
- c. garantire una corretta manutenzione e il decoro dei lotti assegnati;
- d. rispettare le vigenti disposizioni in materia di rumori molesti, di protezione delle acque e di protezione ambientale in genere;
- e. consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale del Comune o ad altre persone da esso incaricate.
- f. corrispondere la tassa annuale di cui all'art. 9;
- g. amministrare diligentemente l'orto in conformità alla sua destinazione;
- h. coltivare esclusivamente ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori;
- i. riporre nel deposito attrezzi a lui assegnato, gli utensili al termine dell'attività ed i rifiuti negli appositi contenitori;
- j. chiudere dopo l'uso i rubinetti per l'erogazione dell'acqua che deve essere usata con parsimonia;
- k. usare riguardo verso gli altri beneficiari;
- l. alla scadenza dell'autorizzazione d'uso, a riconsegnare l'appezzamento così come l'ha ricevuto in perfetto stato, pulito e libero da ogni sorta di vegetazione e lasciandolo pronto per la coltivazione da parte del successivo beneficiario;
- m. trasformare i residui vegetali in compostaggio depositandoli nelle apposite compostiere o interrando nel proprio orto. Essi non devono creare problemi di nessun genere (odori, degrado, incuria).

Art. 6 **Divieti e limitazioni**

Nell'area degli orti comunali, valgono i seguenti divieti:¹

- a. costruzione di manufatti che alterano l'aspetto originale dell'orto, sono ammesse unicamente a titolo eccezionale coperture in plastica, ad uso serra, archi o simili di altezza massima 1.0m che non diano origine a strutture stabili e indecorose.
- b. accesso a cani o altri animali;
- c. il parcheggio o la sosta di veicoli a motore;
- d. la messa a dimora di piante a medio o alto fusto, così come di siepi vive, recinzioni, ecc.;
- e. l'accensione di fuochi in loco, per qualsiasi uso, né per bruciare sterpaglie né per grigliare alimenti;
- f. uso di concimi fertilizzanti, erbicidi e anticrittogamici non espressamente autorizzati dalle direttive. È vietato l'uso di concimi chimici a favore di culture di tipo biologico;
- g. svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni, attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi;
- h. l'introduzione nell'area degli orti di materiale di risulta o di recupero (cassette, vetri armati, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in PVC, materiale edile, ecc.);
- i. il deposito nell'area degli orti sostanze maleodoranti;
- j. la combustione di sterpaglie e rifiuti di qualsiasi genere;
- k. la cessione totale o parziale dell'autorizzazione a terzi;
- l. intraprendere, senza il consenso del Municipio, lavori di miglioria o modifica che oltrepassino la manutenzione ordinaria dell'orto.

Art. 7 **Rapporti tra beneficiario e Comune**

¹Il Municipio designa un responsabile, su proposta dei beneficiari, con il compito di mantenere i rapporti tra i singoli beneficiari ed il Comune, rispettivamente i Servizi del territorio. La funzione non è retribuita, è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese documentate.

²Il responsabile orti vigila sul rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme previste dalla presente ordinanza e dall'autorizzazione d'uso, coordina l'attività corrente degli orti e i lavori di manutenzione ordinaria, promuove eventuali attività di animazione e gestisce l'uso degli spazi comunitari. In caso di inadempienza, saranno segnalati all'Ufficio tecnico comunale, che prenderà i provvedimenti del caso conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione d'uso.

Art. 8 **Responsabilità**

¹Il beneficiario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà del Comune ed agli orti degli altri beneficiari.

²Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle culture e ai beni di proprietà dei beneficiari.

³In caso di danni ai beni di uso comune (rubinetti per l'erogazione dell'acqua, tavolo e panche ecc.), il Comune si riserva di esercitare il diritto di rivalsa a carico di tutti i beneficiari per le spese di riparazione o di sostituzione.

Art. 9 **Corrispettivo**

¹La tassa d'uso annua ammonta a Fr. 15.-- al metro quadrato e comprende l'utilizzo dell'appezzamento, delle attrezzature e dell'acqua a scopo irriguo.

Art. 10
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Ordinanza adottata dal Municipio con le risoluzioni municipali n°. 2579 del 14 giugno 2022 e n°. 2882 del 9 agosto 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022. Entrata in vigore il 21 settembre 2022.

¹Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 4640 del 9 maggio 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 27 giugno 2023 al 28 agosto 2023. Entrata in vigore: 29 agosto 2023.